



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2009, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. _____, con
domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce,

contro

Comune di

nei confronti di

per l'annullamento

del provvedimento n. 24 prot. 7314 del 27.04.2009, emesso dal Sindaco del
Comune di _____ notificato in data 29.04.2009, nonché di ogni altro atto ad
esso preordinato, connesso e consequenziale, tra cui in particolare la nota prot. n.
171/vet C 2009 del 20.04.2009 emessa dal Dirigente del Servizio Veterinario
dell'ASL

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa

e udita l'avv. _____ in sostituzione dell'avv. _____

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnata l'epigrafata ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di _____ ha intimato al ricorrente di “provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l'accesso nell'area a ridosso dell'abitazione della sig. _____ nonché di installare, al confine con la proprietà di quest'ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall'abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni”.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

Violazione di legge e falsa applicazione dell'art.54 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 , così come modificato dall'art.6 del D.L. n.92/2008.

Eccesso di potere e sviamento di potere – travisamento dei fatti – contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Violazione e falsa applicazione art. 7 ss. L. 241/1990.

Con ordinanza n.704/2009 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Nella pubblica udienza del 21 maggio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In particolare, è fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta l'illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile ed urgente.

Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità,

per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all'interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata "quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei".

Appare quindi evidente che la stessa non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall'ordinamento.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l'atto impugnato.

Sussistono nondimeno giustificati motivi, ravvisati nella peculiarità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)